



COMUNE DI BIANDRATE

CRITERI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BIANDRATE DA PARTE DI ENTI, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

ART. 1

L'uso della palestra e dei locali annessi alla scuola da parte di enti, società, ed associazioni è concesso solo nel rispetto e compatibilmente a quelle che sono le primarie esigenze della scuola, ivi comprese, non solo le normali attività curriculari, ma anche le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate in fase di programmazione educativa (avviamento alla pratica sportiva, preparazione dei ragazzi ai Giochi Sportivi Studenteschi, etc.). L'uso della palestra è concesso altresì nel rispetto dell'orario del servizio post scuola organizzato dal Comune.

ART. 2

Il Comune di Biandrate si riserva ai sensi dell'art. 90, comma 26 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 la facoltà di affidare la gestione degli impianti sportivi degli Istituti Scolastici di sua proprietà in via eccezionale, qualora sia giustificato dall'esigenza di assicurare un servizio più efficiente, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni con gli stessi previa acquisizione del parere del Dirigente scolastico.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, la richiesta per l'utilizzo degli impianti sportivi va presentata contestualmente al Comune di Biandrate e alla Scuola e sulla stessa esprime il proprio assenso il Consiglio d'Istituto, il quale dovrà motivare l'eventuale parere negativo.

Acquisito il parere positivo del Consiglio d'Istituto, il Comune provvede a rilasciare l'Autorizzazione.

ART. 3

Le domande per l'uso della palestra e dei locali devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno per quelle attività che si svolgeranno durante il corso dell'intero anno scolastico.

In presenza di iniziative di particolare e significativa rilevanza culturale, sociale, sportiva e ricreativa, nonché non programmabili entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune di Biandrate, avuto l'assenso favorevole da parte del Consiglio di Istituto, può disporre l'accoglimento di ulteriori richieste, compatibilmente con quelle pervenute entro il termine stabilito.

ART. 4

Il piano annuale di utilizzo delle strutture va sottoposto all'assenso del Consiglio di Istituto che deve deliberare nella prima seduta. Potranno inoltre essere concessi nel corso dell'anno utilizzi "una tantum" che comunque non dovranno sovrapporsi alle attività della scuola in primis, a quelle programmate e già concesse alle associazioni, ed alle attività del servizio post scuola.

ART. 5

Nel caso vengano presentate più richieste da parte di diverse associazioni per l'utilizzo della stessa palestra o dello stesso locale, il Comune cercherà di promuovere l'accordo tra le associazioni, attuando un'equa distribuzione delle ore fra i richiedenti, in modo tale da consentire a tutti la possibilità di usufruire degli spazi disponibili, verrà data, inoltre, la priorità alle richieste formulate dall'associazionismo non ai fini di lucro.

ART. 6

Le associazioni non a scopo di lucro devono presentare al Comune, copia dello statuto e atto costitutivo, anche in forma di autocertificazione. Le società commerciali, invece, devono autocertificare l'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 7

Nel caso di necessità di utilizzo da parte del Comune di Biandrate o da parte dell'Istituto Scolastico nel quale hanno sede i locali dati in concessione, questi hanno la precedenza; pertanto previo opportuno preavviso alle associazioni possono revocare temporaneamente la concessione.

ART. 8

Le associazioni, gli enti e i gruppi che chiedono di utilizzare le strutture scolastiche devono impegnarsi a non attuare forme di discriminazione fra i propri soci.

ART. 9

L'associazione, ente, società o gruppo per ottenere la concessione in uso dovrà sottoscrivere una dichiarazione a mezzo del presidente o legale rappresentante, da cui risultino:

- le generalità e il recapito del responsabile;
- che con l'uso degli immobili non sono perseguiti fini di lucro;
- che il Comune di Biandrate e l'Istituto Scolastico sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose arrecate a causa dell'attività svolta;
- nominativo degli insegnanti o degli istruttori che fanno parte dell'associazione e che potrebbero svolgere attività di insegnamento delle palestre date in concessione;
- una relazione sulle attività sportive che si intendono svolgere: avviamento alla pratica sportiva, attività sportiva, educativa, preagonismo, attività motoria per diversamente abili, etc.,
- età media delle persone alle quali è indirizzata l'attività sportiva.

ART. 10

Ogni gruppo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per infortuni e R.C. con manleva di responsabilità per l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico. Tale polizza assicurativa deve risultare agli atti del Comune e deve essere stata stipulata nel momento in cui si dà inizio alle attività sportive, in caso contrario l'Ente revocherà la concessione.

ART. 11

E' fatto divieto di installare qualsiasi attrezzo per il quale non sia stata preventivamente chiesta l'autorizzazione al Dirigente scolastico dell'istituto concedente.

Dovranno essere immediatamente comunicati al Comune di Biandrate e all'Istituto scolastico eventuali danni occorsi ed il rimborso per le spese di riparazione sarà interamente a carico dell'Associazione che li ha provocati.

L'attrezzatura rimarrà ad utilizzo esclusivo della scuola.

ART. 12

Al momento della consegna delle chiavi alle associazioni, il Dirigente scolastico o una persona da lui incaricata, provvede a fare una preventiva ricognizione dei locali e degli attrezzi con il responsabile dell'associazione a cui i locali vengono dati in uso.

Al fine di accertare eventuali danni, quanto riscontrato da tale ricognizione verrà verbalizzato per iscritto e firmato da entrambi.

ART. 13

E' fatto assoluto divieto agli enti utilizzatori di:

- sub-affittare i locali concessi da questo ente o di permettere a chiunque, anche a titolo gratuito, di svolgere qualsiasi tipo di attività nei locali in questione;
- introdurre animali di qualsiasi specie;
- introdurre nella scuola oggetti che possano mettere in pericolo persone o cose;
- accedere alla palestra sprovvisti di idonee calzature ginniche;
- praticare il gioco del calcio;
- utilizzare la palestra dopo le ore 20.00;
- svolgere attività/manifestazioni/iniziative con presenza di pubblico.

ART. 14

Sarà compito del responsabile dell'ente utilizzatore, nelle forme concordate con il Dirigente scolastico, individuare la persona che si occuperà dell'apertura, della vigilanza e della chiusura dei locali affinché nessuno vi acceda in difetto di autorizzazione scritta o comunicata da parte del Comune o dell'Istituto scolastico. Il nominativo dovrà essere comunicato al Comune.

ART. 15

Per la cessazione anticipata delle attività rispetto al calendario presentato all'atto della domanda, gli interessati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla scuola in modo tale che si possa eventualmente concedere l'uso di tali locali ad altri enti o associazioni che ne abbiano fatto richiesta.

Il Comune si riserva di verificare l'effettivo utilizzo di quanto richiesto, al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 16

Il personale del Comune e della scuola può accedere alla struttura oggetto della concessione per i controlli ed i rilievi che si riterranno necessari.

L'autorizzazione all'uso dei locali potrà essere immediatamente revocata dal Consiglio d'Istituto o dal Comune nel caso in cui non venga rispettata anche una sola delle clausole del presente regolamento.

ART. 17

Il Comune di Biandrate, dovendo sostenere i costi di gestione e manutenzione degli impianti, stabilisce le tariffe orarie a parziale copertura delle spese di funzionamento per la concessione in uso a enti, società, ed associazioni, ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 19

ART. 18

Gli enti beneficiari provvederanno mensilmente al versamento sul c/c postale o bonifico bancario intestato al Comune di Biandrate dell'importo dovuto sulla base del riepilogo del numero delle ore usufruite, vistato dal comune.

ART. 19

Gli interventi di pulizia possono essere stabiliti di comune accordo tra scuola e ente utilizzatore, e quest'ultimo avrà cura di fornire al Comune e all'Istituto scolastico il nominativo della persona che effettuerà le pulizie e che per questo avrà accesso ai locali.

Gli oneri inerenti alle pulizie ed altre eventuali prestazioni da effettuarsi ogni qualvolta i locali, ivi compresi i servizi igienici, vengano utilizzati e comunque prima dell'ingresso degli alunni nella scuola, sono a carico degli enti utilizzatori.

Le associazioni che svolgessero le proprie attività nella medesima giornata, possono concordare tra loro dei turni per le pulizie, previo accordo scritto tra le medesime che deve risultare agli atti di questo Comune.

ART. 20

La scuola nella persona del Dirigente scolastico, non può chiedere alle associazioni a cui vengono concessi i locali nessun rimborso per le spese relative al consumo di acqua, ai costi di riscaldamento e di gestione dei locali.

DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non espressamente disciplinato dai suddetti criteri generali trova applicazione nelle vigenti disposizioni di legge in materia.